



Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

(Delibera C.C. n. 7 del 12/03/2018)

Sommario

Articolo 1 - Compiti e durata della C.C.V.L.P.S	2
Articolo 2 - Composizione della Commissione	3
Articolo 3 - Sede delle adunanze	3
Articolo 4 - Funzioni del Presidente	3
Articolo 5 - Richiesta di intervento: modalità della domanda	4
Articolo 6 - Funzionamento: modalità e termini	4
Articolo 7 - Sopralluoghi	5
Articolo 8 - Verbali e pareri	5
Articolo 9 - Spese di funzionamento	5
Articolo 10 - Norme finali	5



Articolo 1 - Compiti e durata della C.C.V.L.P.S

1. Per l'applicazione dell'articolo 80 del TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311 e dell'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.6.1931, n. 773 delle leggi di P.S.", che ne disciplinano composizione, durata (triennale) e funzioni.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone.

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Inoltre salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli da parte della Commissione, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

4. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla richiesta.



Articolo 2 - Composizione della Commissione

1. I componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati, dal Sindaco e la Commissione è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede e i suoi eventuali sostituti;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale (LL.PP.) o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un Esperto in elettrotecnica.

Con riferimento all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata in G.U. n. 207 del 07.09.2009. Detta Commissione è integrata da un Veterinario dell'Azienda sanitaria locale e da un Tecnico incaricato dal Ministero per le Politiche agricole e forestali (MIPAAF).

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

2. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

3. La Commissione resta in carica tre anni, "in prorogatio" fino alla nomina della nuova.

Articolo 3 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Articolo 4 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, conduce la discussione.

2. Il Vice-presidente, nominato anch'egli dal Sindaco, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.



3. Nell'ordine del giorno possono essere presenti le seguenti fattispecie:

- a) attività permanenti (locali);
- b) manifestazioni temporanee;
- c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo riferito a ogni singola categoria sopra indicata.

4. In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno, ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del predetto punto 3, dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.

5. Il Presidente della Commissione decide anche il calendario dei lavori.

Articolo 5 - Richiesta di intervento: modalità della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza, diretta al Sindaco.

2. La richiesta deve essere presentata:

- a) almeno quarantacinque giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, corse dei cavalli, ecc.

3. Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima.

4. Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.

5. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente Regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

Articolo 6 - Funzionamento: modalità e termini

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso in forma scritta, da inviare, a cura del Segretario, anche via e-mail, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione.



4. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengono tutti i componenti della C.C.V.P.L.S.
5. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
6. I richiedenti e i loro professionisti incaricati possono chiedere, di essere sentiti dalla Commissione nella quale si trattano le loro pratiche. Ogni singolo componente Tecnico della Commissione, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere di convocare i predetti soggetti.

Articolo 7 - Sopralluoghi

1. Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salvo le ipotesi previste dall'art. 1, comma 2 del presente Regolamento.
2. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n.16 del 15 Febbraio 1951.
3. Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.

Articolo 8 - Verbali e pareri

1. Il parere della Commissione è redatto in forma scritta, nei termini previsti dal precedente art. 7 e motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.
2. Per ogni seduta è redatto, dal Segretario, il relativo verbale che deve riportare:
 - presenti, compreso il richiedente e/o suo delegato;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Il Segretario ha cura di raccogliere verbali e pareri, assicurandone la conservazione, così come di inviare le comunicazioni che si rendono necessario.

Articolo 9 - Spese di funzionamento

1. La Giunta Comunale può con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione.

Articolo 10 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del 30 aprile 2018.



2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme statali e regionale, nonché le disposizioni degli altri regolamenti comunali, nella misura in cui le stesse risultino applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.